

Taglio delle passività ma solo rispettando i diritti di prelazione

Il piano di risanamento

La libertà della proposta non può sovvertire la graduazione delle pretese

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non può prevedere il pagamento dei creditori chirografari se non vengono soddisfatte prima le pretese dei creditori privilegiati. Lo afferma il Tribunale di Bari con il decreto del 20 febbraio 2024. Secondo i giudici pugliesi, il piano, predisposto ai sensi dell'articolo 67 del Codice della crisi, non può derogare al principio del rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, previsto dall'articolo 2741 del Codice civile.

Se è vero che la proposta a contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale differenziato dei crediti in qualsiasi forma, rimane ferma, perché di portata generale, la regola distributiva cardine, secondo la quale i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca debbano essere soddisfatti in via prioritaria rispetto agli altri crediti non assistiti da causa di prelazione.

Il fatto che la proposta possa avere contenuto libero non incide sulla regola distributiva ma può attenere solo all'oggetto e alle condizioni in essa fissati. I pagamenti parziali e differenziati per i creditori potranno riguardare la possibilità di falcidiare i crediti anteriori, ma pur sempre nel

rispetto delle cause legittime di prelazione, mentre il trattamento differenziato sta ad indicare che i creditori di pari grado possono essere in misura percentualmente diversa.

Non è invece possibile destinare liberamente i valori di liquidazione dei beni presenti e futuri del consumatore, poiché, anche in base all'articolo 67, comma 4, del Codice della crisi, resta stabilito che i crediti privilegiati possano non essere soddisfatti integralmente, purché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, tenuto conto del valore di mercato attribuibile ai beni e ai diritti oggetto della causa di prelazione.

Da ciò deriva che l'ammontare della somma ritraibile in caso di liquidazione segna il limite minimo di soddisfacimento dei creditori privilegiati e da tale limite si può desumere che il creditore chirografario non possa vedere adempiuta, nemmeno parzialmente, la propria obbligazione, qualora il presumibile valore di realizzo dei beni su cui insiste il diritto di prelazione non consente di soddisfare i creditori privilegiati.

Pertanto, secondo il Tribunale di Bari, anche nei piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore il creditore chirografario non può essere soddisfatto prima che lo sia il creditore privilegiato per l'intero o per la quota resa possibile dal valore della massa.